



COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

73016 - PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 08.11.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 12.11.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27.11.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.05.2015

ART. 1

Nell'ambito degli indirizzi amministrativi rivolti alla formazione civica delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ed al fine di favorire in loro la crescita socio – culturale e la partecipazione alla vita delle istituzioni e della comunità, si istituisce a San Cesario di Lecce il "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

ART. 2

Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicitare, tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa del Comune di San Cesario di Lecce, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.

ART. 3

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 4

Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

- a) Politica Ambientale;
- b) Sport;
- c) Tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
- d) Cultura e Spettacolo;
- e) Pubblica Istruzione;
- f) Assistenza ai bambini, ai ragazzi e agli anziani;
- g) Rapporti con l'UNICEF.

ART. 5

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forme di proposte o pareri, sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti e vengono verbalizzate da un funzionario del Comune, che assiste alla seduta, e sottoposte all'Amministrazione Comunale, la quale dovrà formulare risposta scritta sull'istanza proposta ed illustrare le modalità che si intendono seguire in caso di accoglimento.

ART. 6

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

ART. 7

Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità e saranno osservate formalità identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale Cittadino. Le sedute sono pubbliche.

ART. 8

Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle classi 5^a della scuola elementare e gli studenti delle classi 1^a, 2^a e 3^a della scuola media di San Cesario di Lecce.

ART. 9

Il Sindaco dei Ragazzi è eletto direttamente.

ART. 10

Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni che frequentano le classi 5^a della scuola elementare e tutti gli alunni della scuola media di San Cesario di Lecce.

ART. 11

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco, da n. 6 (sei) consiglieri eletti fra gli alunni della scuola elementare e n. 6 (sei) consiglieri eletti fra gli alunni della scuola media e dai candidati sindaci delle altre liste minoritarie presenti nella competizione elettorale. Il Consiglio Comunale dura in carica due anni scolastici.

I consiglieri dimissionari perché passati ad altro ordine di scuola saranno sostituiti secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria.

Nel caso di elezione a Sindaco di un alunno delle classi terze medie, nel corso del secondo anno di legislatura assumerà la carica di Sindaco il più suffragato della lista vincente, il quale potrà confermare i componenti della Giunta o nominarne dei nuovi.

ART. 12

Le elezioni si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) allo svolgimento delle elezioni sovrintende una Commissione mista formata dal Dirigente Scolastico, dal Sindaco o loro delegati, da tre docenti, e da due funzionari del Comune designati dal Sindaco. La Commissione ha il compito di definire le modalità e i tempi delle elezioni;
- b) le candidature vengono presentate al Dirigente Scolastico. Possono essere presentate in modo libero, è ammessa anche l'autocandidatura, in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
- c) le liste dei candidati devono essere espressione della volontà di un gruppo di studenti pertanto formate dagli stessi con l'indicazione del cognome, del nome e della classe di appartenenza. Ogni lista dovrà esprimere il proprio candidato Sindaco. Il numero dei candidati non può essere superiore a 12 per la scuola elementare e a 12 per la scuola media. Le liste approvate vengono pubblicate in appositi spazi all'interno degli istituti scolastici;
- d) dal giorno successivo all'esposizione delle liste dei candidati inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che si terranno più opportune, d'intesa con i docenti (assemblee, volantaggi, dibattiti di classe, ecc.);
- e) le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico nel seggio istituito presso la Scuola Media;
- f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono riportate le Liste dei Candidati. La scheda è strutturata in modo da permettere l'indicazione del Candidato Sindaco e le preferenze, sino ad un massimo di tre, per la carica di consigliere. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;

- g) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio;
- h) è proclamato Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti;
- i) in caso di parità di voti riportati da due o più candidati Sindaci, si procederà al ballottaggio, tra i due candidati Sindaci più anziani. Il ballottaggio si terrà la settimana successiva a quella nella quale si sono svolte le elezioni per il Consiglio Comunale dei ragazzi;
- j) sono eletti Consiglieri i primi sei per la scuola elementare ed i primi sei per la scuola media della graduatoria delle preferenze riportate all'interno della lista collegata con il candidato Sindaco, che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti viene eletto il più anziano.
Sono eletti, altresì, Consiglieri i candidati Sindaci delle liste minoritarie;
- k) i risultati della scrutinio, con la lista e relative preferenze, sono consegnati a cura del Dirigente Scolastico al Sindaco del Comune;
- l) il Sindaco, possibilmente nella giornata dell'infanzia, 20 novembre, durante la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, proclama ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, assegna la fascia tricolore al Sindaco dei ragazzi che sarà indossata nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia. Il neo Sindaco dei Ragazzi, a sua volta, presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune;
- m) possibilmente, entro il mese di dicembre, su convocazione del Sindaco del Comune, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 13

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta composta da n. 04 membri, (n. 02 per ogni Ordine di Scuola) e un vice Sindaco, e ne dà comunicazione nella prima seduta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

ART. 14

Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.

ART. 15

Nel corso del mandato il Sindaco dovrà provvedere alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria.

In caso di dimissioni del Sindaco nel corso del mandato si dovrà procedere a nuove elezioni.

ART. 16

La Giunta si riunirà su convocazione del Sindaco nel luogo e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio sentito il Dirigente Scolastico.

ART. 17

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante ciascun anno del proprio mandato. La sede del Consiglio è la Sala Consiliare del Comune.

ART. 18

Le scuole disciplineranno, al loro interno in modo autonomo, le modalità per favorire il confronto tra “eletti ed elettori” nell’ambito del proprio “collegio”, attraverso “audizioni” o “dibattiti” nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l’attività didattica.

ART. 19

Il seggio elettorale si compone di cinque ragazzi (uno per ogni fascia interessata) e un docente, designato dal Dirigente Scolastico, i quali assistono alle votazioni ed hanno l’obbligo di riconoscerne la regolarità e di accettare il numero dei voti riportati dai vari candidati.

ART. 20

La Giunta Comunale assegnerà al Consiglio Comunale dei Ragazzi le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Per la gestione di tale budget il Consiglio Comunale dei Ragazzi si avvale della collaborazione degli uffici comunali.